

**COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 03/05/2022

**FATTO**

Con riferimento ad un contratto di prestito personale, stipulato in data 05/07/2011, parte istante deduce che includendo il costo della polizza CPI "Lifestyle" (€ 576,00) all'interno del TEG, lo stesso sarebbe pari al 19,29% e pertanto superiore al tasso soglia usura di riferimento.

In subordine evidenzia che inserendo il costo di tale polizza il TAEG effettivo risulterebbe pari al 19,47% e, quindi, superiore al quello indicato in contratto (13,08%).

In particolare rileva che, ai sensi della normativa applicabile, la polizza deve ritenersi sostanzialmente obbligatoria al prestito in quanto:

- i due contratti sono stati stipulati contestualmente ed hanno pari durata;
- l'indennizzo in caso di sinistro è parametrato al debito residuo;
- l'intermediario ha percepito una provvigione per il collocamento della polizza.

Ciò posto, insoddisfatto dell'interlocuzione sviluppatasi in sede di reclamo, chiede ai sensi dell'art. 1815 c.c. che sia dichiarato l'intermediario "tenuto a restituire in favore del ricorrente ai sensi dell'articolo 2033 c.c. della complessiva somma che si quantifica in euro 2.187,96 di cui € 1.515,96 a titolo di rimborso interessi passivi indebitamente versati, € 576,00 a titolo assicurazione CPI Lifestyle ed euro 96,00 a titolo di spese incasso rata oltre interessi come per legge".



In via subordinata domanda l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 125bis TUB.

Costitutosi, l'intermediario resistente rileva che

- In data 05/07/2011 il ricorrente sottoscriveva il contratto di Prestito Personale n. \*\*\*287 per un importo finanziato di € 6.009,00, oltre agli interessi convenzionali pattuiti ed oneri accessori, da rimborsare in n. 48 rate mensili dell'importo di € 156,77 cad., a decorrere dal 30/07/2011
- In sede di stipula contrattuale, mediante firma apposta su separati contratti, il ricorrente riteneva opportuno, in modo facoltativo, aderire alle polizze:
  - n. CL/11/054 (premio € 576,00);
  - n. 22584 "Personal Protection" (premio € 432,00).
- Il finanziamento veniva erogato con T.A.N. fisso del 11,50 %, T.A.E.G. del 13,08 % e T.E.G. del 12,90 % e rientrava, ai sensi della L. n. 108/96, nella categoria delle operazioni "Crediti Personali", il cui tasso soglia, relativamente al T.E.G., era pari, nel periodo di validità 01/07/2011 – 30/09/2011, al 18,000 %.
- il costo della copertura assicurativa CL/11/054 è stato correttamente escluso dal calcolo del T.E.G., in rigoroso ossequio alle "Istruzioni" dettate dalla Banca d'Italia, trattandosi di polizza non connessa all'operazione di finanziamento e del tutto indipendente dalle ragioni di credito.
- Quanto alla mancanza di funzionalità della copertura assicurativa al rimborso del credito, nel richiamare numerose pronunce dell'ABF, evidenzia che la polizza:
  - identifica quale Assicurato, " la persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il contratto e che abbia aderito al Programma Assicurativo";
  - individua, quale Beneficiario della polizza, direttamente l'Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi. Da ciò consegue, che l'intermediario non ha alcun diritto proprio ad ottenere il versamento dell'eventuale indennizzo che spetta, come sopra specificato, all'Assicurato", unico beneficiario della prestazione;
  - prevede la corresponsione di un indennizzo non parametrato al debito residuo, il cui ammontare è predeterminato in misura fissa e non presenta alcuna correlazione né con l'importo oggetto di erogazione, né con il debito residuo dell'assicurato al momento del sinistro ovvero con la rata mensilmente prevista (cfr. art. 6 - Prestazioni assicurate delle Condizioni di assicurazione) ;
  - include rischi ("Ricovero Ospedaliero", "Bill Protection", "Life Events") o forme di indennizzo (rimborso di utenze domestiche in caso di "Ricovero Ospedaliero") che, per loro natura, non possono in alcuno modo essere utili al rimborso del finanziamento, né presentare alcuna connessione con lo stesso.
- In relazione alla natura facoltativa della polizza rileva inoltre, anche ai fini della corretta determinazione del TAEG, che nel corso del periodo nel quale è stata stipulato il contratto in esame, venivano erogati diversi finanziamenti a condizioni economiche simili rispetto a quelle offerte al Ricorrente (al quale era stato assegnato un rating di livello "Rischio alto"), non assistiti da una polizza.

Pur non essendo avanzata alcuna contestazione sul punto, l'intermediario rileva che anche la polizza Personal Protection è stata legittimamente esclusa da TEG e TAEG, in quanto di natura facoltativa.

Eccepisce, infine, la non rimborsabilità delle spese di assistenza.

Chiede di conseguenza al Collegio di non accogliere il ricorso.

**DIRITTO**

La controversia verte sulla contestazione della presunta usurarietà del finanziamento stipulato dall'odierno ricorrente nel luglio del 2011, **sul presupposto che l'indicatore di costo da raffrontare alla soglia debba includere anche i costi sostenuti dallo stesso per una polizza assicurativa offerta e sottoscritta congiuntamente al finanziamento.** Il Collegio rammenta che, secondo la normativa applicabile alla specie *ratione temporis*, ossia le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura emanate nell'agosto 2009, in vigore dal 1° gennaio 2010 fino al trimestre del luglio 2016, sono incluse *“le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”*. Risulta, quindi, che **elemento determinante, ai fini della inclusione o meno del premio assicurativo tra i costi rilevanti, è, in alternativa al carattere obbligatorio, la contestualità dell'adesione al servizio accessorio rispetto alla concessione del finanziamento.** In questa prospettiva, come affermato dal Collegio di Coordinamento ABF nella decisione n. 250/2018 (ma v. anche più di recente ABF Napoli, n. 13878/2019), sulla scorta di quanto indicato da Cass. n. 8806/2018, ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, **la riscontrata “contestualità” darà luogo a una presunzione (*iuris tantum*) di “collegamento”, che potrà essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento.**

Orbene, con specifico riguardo al caso di specie, non è dubbio che l'adesione al programma assicurativo sia stata contestuale alla sottoscrizione del contratto di finanziamento e che la polizza sottoscritta possa essere considerata ad esso **collegata, in quanto diretta a neutralizzare il rischio di insolvibilità del soggetto finanziato**, in caso di inabilità temporanea al lavoro a causa di infortunio, di ricovero ospedaliero o, ancora, di perdita dell'impiego, eventi tutti che potrebbero pregiudicare la capacità del debitore assicurato di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. **Né rileva la circostanza che il beneficiario della prestazione assicurativa non è l'intermediario resistente.** Sul punto si osserva che nella versione del 2016 le Istruzioni della Banca d'Italia precisano: *“Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore”*.

**Dirimente**, ai fini della rilevanza del costo, non è quindi il beneficiario dell'eventuale prestazione assicurativa, ma la **funzionalità della copertura assicurativa rispetto al contratto di credito.**

D'altra parte, con riguardo alla polizza “Lifestyle” i Collegi ABF hanno più volte osservato che, malgrado la natura ibrida della copertura assicurativa, la stessa appare strumentale alla protezione del credito nella misura in cui è volta ad assicurare, perlomeno indirettamente, il rimborso delle rate, tenendo indenne l'assicurato dalle conseguenze derivanti dall'impossibilità di mantenere l'impegno assunto di pagare il finanziamento al verificarsi degli eventi coperti dalla garanzia, “con la conseguenza che il relativo premio deve ricomprendersi nel TEG” (ABF, Coll. Coord. Dec. n. 250/2018, cit.; da ultimo, ABF Roma, n.2729/22).



Ciò rilevato, dalla documentazione agli atti e dagli approfondimenti istruttori è risultato un valore del TEG, includendo nel calcolo gli oneri assicurativi imputati alla polizza CPI, pari al 19,41% superiore al tasso soglia all'epoca vigente. Tasso che, come si ricava dalle Serie storiche dei TEGM e dei tassi soglia della Banca d'Italia, relativamente al periodo riguardante il caso di specie (III trimestre dell'anno 2011) per la categoria contrattuale Crediti personali risultava pari al 18,00% .),

Ne discende, ad avviso di questo Arbitro, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1815, comma 2°, c.c., secondo cui "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"; e ciò con i conseguenti effetti restitutori degli importi indebitamente percepiti dall'intermediario convenuto. Ed a tal proposito, secondo l'indirizzo del Collegio di Coordinamento (n. 12830/2018), "una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 – letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che pertanto devono essere restituiti al mutuatario".

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso il Collegio, accertata la nullità della clausola determinativa degli interessi, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione degli stessi e degli ulteriori costi nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente stabilita di € 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO